

ATTI PARLAMENTARI

IX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. VI
n. 1

REGISTRAZIONI CON RISERVA

EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI

*(articolo 26 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214)*

1° ELENCO

(Seconda quindicina del mese di settembre 1985)

Presentato alla Presidenza il 3 ottobre 1985

PAGINA BIANCA



Corte dei Conti

SECRETARIATO GENERALE

ELENCO delle registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di settembre 1985.


Parte I° - D E C R E T I -

- 1) Decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 1984, concernente l'approvazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;
- 2) Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 1985, concernente l'approvazione dei profili professionali del personale non docente degli istituti e delle scuole di Istruzione primaria, secondaria ed artistica.

Allegati: copia autentica delle deliberazioni delle Sezioni Riunite nn. 51-52/SR/E e relativi atti.

Parte II° - M A N D A T I - NEGATIVO

Roma,



IL SEGRETARIO GENERALE



51/SR.E

LA

Corte dei Conti

IN

SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 25 settembre 1985



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 1984, concernente l'approvazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;

VISTE le leggi 22 luglio 1975 n. 382, 11 luglio 1980 n. 312 e 29 marzo 1983 n. 93;

VISTA la deliberazione 1569, adottata nell'adunanza del 28 giugno 1985, della Sezione del controllo della Corte dei conti, con la quale sono stati rifiutati il visto e la conseguente registrazione al decreto presidenziale anzidetto;

VISTA la nota 5 settembre 1985 del Ministro per la funzione pubblica, corredata dal decreto presidenziale surrichiamato e dall'estratto conforme al verbale della deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal quale risulta che tale Consesso, nella seduta del 6 agosto 1985, ha risolto, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del T.U. sulle leggi della Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934 n. 1214, che il decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 dicembre 1984, concernente l'approvazione dei profili professionali del personale dei Ministeri, debba aver corso;

UDITA la relazione del Consigliere dott. Fulvio Balsamo;
CONSIDERATO che il rifiuto del visto al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984 è stato dalla Sezione del controllo deliberato in quanto l'identificazione dei profili professionali e delle mansioni del personale dei Ministeri non è avvenuta in base alla contrattazione collettiva e con i procedimenti disciplinati dalla legge-quadro sul pubblico impiego, bensì ad opera della Commissione paritetica prevista dall'art. 10 della legge 11 luglio 1980 n. 312 ed in forza del dettato dell'art. 3, terzo e quarto comma, della legge stessa, nonostante che tali disposizioni non siano più in vigore e comunque senza che sia stato osservato il procedimento di contrattazione collettiva stabilito dall'art. 9 della legge 22 luglio 1975 n. 382; tutto ciò in disparte dalla considerazione che la possibilità - contemplata nei profili professionali nn. 234 e 235 (funzionario tributario - VIII qualifica e collaboratore tributario - VII qualifica) - che il personale irroghi sanzioni si pone in contrasto con le norme di legge che attribuiscono in via ordinaria tale potere all'intendente di finanza;

- che la Sezione del controllo ha, pertanto, affer-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mato che il provvedimento viola gli artt. 2, n. 3, 3, n. 3, 4, 5, 6, 29, primo comma, della legge 29 marzo 1983 n. 93 e la legge 7 gennaio 1929 n. 4;

- che risulta osservata la procedura prevista dall'art. 25, secondo comma, del citato T.U. sulle leggi della Corte dei conti;

ESAMINATI gli atti e rilevato che non sussistono fatti giuridicamente rilevanti che possano indurre a riconoscere cessata la causa del rifiuto;

RITENUTO, pertanto, che va ordinata, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del più volte richiamato T.U., la registrazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica ed apposto il visto con riserva;


P.Q.M.

ORDINA che il decreto presidenziale indicato nelle premesse sia registrato, previa apposizione del visto con riserva;

DISPONE che la presente deliberazione sia comunicata agli uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Visto:

IL PRESIDENTE



per estratto del verbale

p. IL SEGRETARIO GENERALE



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI RIUNITE
Roma, li 2 OTT. 1985

IL PRIMO DIRIGENTE
Direttore della Segreteria

